

QUESTIONARIO

1. Ritenete che il Regolamento abbia favorito la creazione di un “ambiente” affidabile per l’operatività dei gestori dei portali on-line?

Sicuramente il regolamento ha favorito un quadro di riferimento certo per i gestori di portali on line.

2. Rispetto a questa finalità:

a. Il “Registro dei Portali” costituisce un efficace strumento di pubblicità e certezza del diritto?

Il Registro dei Portali costituisce un efficace strumento di pubblicità.

b. I “Requisiti” di onorabilità e professionalità dei soci ed esponenti aziendali costituiscono strumenti proporzionati?

I requisiti di onorabilità e professionalità costituiscono strumenti proporzionati.

c. I “Requisiti organizzativi” costituiscono strumenti proporzionati?

Per lo schema sulla struttura organizzativa di cui all’Allegato 2 (così come per tutta la modulistica) sarebbe opportuna la predisposizione di un format on line, molto snellito nelle domande essenziali, e con uno spazio massimo per le risposte.

d. Ritenete che l’introduzione di nuovi soggetti i cui strumenti finanziari possono essere oggetto di offerta richiedano regole di condotta specifiche rispetto a quelle attuali?

Le regole attuali sono più che sufficienti a regolamentare l’attività in esame. E’ la tipologia di soggetti, nonostante l’ampliamento alle PMI innovative, ad essere ancora troppo limitato. Tutte le imprese di capitali dovrebbe poter accedere a questo tipo di finanziamento, come accade nella grande maggioranza dei paesi occidentali.

e. Ritenete opportuna la previsione di disposizioni di dettaglio per la prevenzione delle frodi?

Non appare necessaria allo stato la previsione di disposizioni di dettaglio per la prevenzione delle frodi poiché i dati rilevano assenza di reclami in tal senso. Inoltre qualsiasi disposizione rischia di essere meramente di forma, mentre andrebbero previsti controlli di sostanza sulla gestione del portale e sull’attività del Gestore in quanto soggetto di rilevanza pubblica per l’attività di intermediazione nella raccolta.

f. Gli obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori costituiscono presidi proporzionati?

Le previsioni per la gestione degli ordini è adeguata.

g. Gli obblighi informativi relativi alle “Comunicazioni alla Consob” determinano oneri amministrativi proporzionati?

3. Ritenete che il Regolamento abbia determinato una dotazione di strumenti di valutazione del profilo rischio/rendimento e dell’investimento nel suo complesso, idonea a mettere gli investitori diversi dai clienti professionali nelle condizioni di operare scelte consapevoli?

Si in quanto nell'offerta deve essere chiaramente specificato che si tratta di investimenti rischiosi.

4. Rispetto a questa finalità:

a. Il livello di profondità e standardizzazione delle informazioni sul portale sull'investimento in *start-up* innovative è adeguato?

Il livello di standardizzazione è adeguato.

b. Il livello di profondità e standardizzazione delle informazioni sulle *start-up* innovative e sulle singole offerte è adeguato?

Il livello di standardizzazione è adeguato

c. Il “percorso consapevole” disegnato dall'art. 15 del Regolamento costituisce un utile strumento a disposizione dell'investitore o la sua concreta attuazione rappresenta una formalità amministrativa?

Il percorso consapevole è uno strumento utile.

d. Avete riscontrato difficoltà nell'acquisire informazioni sulle *start-up* innovative in seguito alla chiusura delle offerte?

5. Vi sono ulteriori sintetiche osservazioni, supportate da evidenze concrete, in merito alle tematiche connesse all'applicazione della regolamentazione in esame, in particolare con riferimento al raggiungimento degli obiettivi normativi e alla proporzionalità dei relativi oneri?

L'obbligo di adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali per almeno il 5% costituisce un ingiustificato ostacolo burocratico al libero mercato. Non appare evidente alcuna motivazione plausibile in base alla quale le banche abbiano di fatto una “golden share” rispetto ad una iniziativa tra privati regolamentata dalla legge.

Per quanto riguarda la normativa nel suo complesso, vanno bene le autocertificazioni, mentre la relazione di cui all'allegato 2 è eccessiva soprattutto nelle descrizioni delle modalità operative di gestione degli ordini poiché di fatto è tutto veicolato dal canale bancario in modalità standard non modificabile dalle parti.

I controlli dovrebbero essere sostanziali e non formali.

Roma 09/07/15

Alessandra Gargari